



Istituto Statale d'Istruzione Superiore
"GUGLIELMO MARCONI"
Via Matteotti, 4 – 41026 Pavullo n/F (MO)
Tel. 0536.20567 / fax 0536.21588
e-mail: mois009007@istruzione.it
web: www.isismarconi.com
C.F. 92015720367 – Cod. M.P.I. MOIS009007

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI **pon**
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

**REGOLAMENTO D'ISTITUTO
I.I.S. "GUGLIELMO MARCONI"
PAVULLO NEL FRIGNANO
a.s. 2018/2019**

*Approvato dal Consiglio di Istituto
Nella seduta del _____. O.d.g. n. _____*

SOMMARIO

PREMESSA.....	3
Art. 1 - Vita della comunità scolastica.....	3
Art. 2 – Diritti.....	3
Art. 3 – Doveri.....	4
Art. 4 – Disciplina.....	4
Principi generali.....	4
Infrazioni disciplinari.....	5
Sanzioni disciplinari.....	5
Organi disciplinari.....	6
Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.....	6
Impugnazioni.....	7
Organo di garanzia.....	7
Art. 5 - Patto educativo di corresponsabilità.....	7
TITOLO 1 – DOCENTI.....	8
Art. 1 - Funzione docente.....	8
Art. 2 - Profilo professionale docente.....	8
Art. 3 - Diritti e doveri dei docenti.....	8
Art. 4 - Disposizioni per i docenti.....	8
TITOLO 2 – STUDENTI.....	10
Art. 1 - Orario di apertura ed ingresso nell'Istituto.....	10
Art. 2 - Ritardi e uscite anticipate.....	10
Art. 3 - Giustificazione delle assenze.....	10
Art. 4 - Assenza degli insegnanti.....	12
Art. 5 - Uscita dalle aule.....	12
Art. 6 – Intervallo.....	12
Art. 7 – Alunni non avvalentesi dell'insegnamento della religione.....	12
Art. 8 - Uso dei locali scolastici in orario non di lezione.....	12
Art. 9 - Conservazione delle strutture e delle dotazioni.....	12
Art. 10 - Assemblee studentesche.....	13
Art. 11 - Utilizzo della biblioteca sala di lettura.....	13
Art. 12 - Esercizio del diritto di associazione.....	13
Art. 13 - Uso dei telefoni cellulari e di dispositivi elettronici.....	13
Art. 14 - Visite e viaggi di istruzione.....	14
Art. 15 - Norme varie.....	14
Art. 16 - Adozione del regolamento.....	14
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge.....	14

PREMESSA

Il presente regolamento si ispira ai principi generali del "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti delle secondarie superiori" e tende a stabilire delle regole chiare e trasparenti per un armonioso funzionamento della vita scolastica all'interno dell'istituto. Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria DPR 24 giugno 1998, n. 249 (in GU 29 luglio 1998, n. 175) modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".

Art. 1 - Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 – Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti.
3. La scuola tutela il diritto dello studente alla riservatezza relativamente ai dati sensibili.
4. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
5. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza, fermo restando il ruolo del docente, in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
6. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
7. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
8. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
9. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

- c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nell'apprendimento nonché per il recupero e la prevenzione della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche diversamente abili;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
10. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
11. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 – Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 – Disciplina

Principi generali

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. La commissione giudicante darà la possibilità allo studente di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Infrazioni disciplinari

6. Le infrazioni disciplinari si dividono in gravi e lievi
7. Sono considerate **mancanze gravi** i seguenti comportamenti qui di seguito specificati:
 - a. mancare di rispetto - anche sul piano verbale - al Capo d'Istituto, ai Docenti, al personale ausiliario, ai compagni e comunque alle persone che frequentano l'Istituto;
 - b. esercitare qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica, minacciare il Capo d'Istituto, i Docenti, il personale ausiliario, i compagni e comunque le persone che frequentano l'Istituto
 - c. assumere comportamenti che mettano a rischio l'incolumità propria e/o altrui;
 - d. ripetute astensioni ingiustificate dalle lezioni;
 - e. falsificare firme o voti sul libretto personale o su qualsiasi altro documento;

- f. assentarsi dalle lezioni, dai corsi di recupero e dalle iniziative scolastiche senza autorizzazioni;
 - g. introdurre nella scuola sostanze psicoattive, anche per uso personale;
 - h. compiere furti e danneggiamenti (incendio, allagamento, ecc.) a scapito del patrimonio d'Istituto e di chi lo frequenta;
 - i. imbrattare l'ambiente scolastico, danneggiare strumenti e attrezzature didattiche della Scuola, dei docenti e dei compagni;
 - j. l'uso del telefono cellulare o di altri strumenti non didattici durante l'orario scolastico;
 - k. **assumere comportamenti sistematici e ripetuti volti ad impedire il regolare svolgimento dell'attività didattica.**
8. Sono considerate **mancanze lievi** ad esempio i comportamenti di seguito specificati:
- a. allontanarsi dalla classe senza autorizzazione al cambio dell'ora e rientrare in ritardo al termine dell'intervallo;
 - b. entrare in ritardo o uscire anticipatamente dall'Istituto, per evitare l'assolvimento degli obblighi scolastici o delle prove valutative.

N.B. Le mancanze lievi se ripetute diventano gravi. Tutte le attività proposte dalla scuola, compresi stage, scambi culturali, viaggi d'istruzione, visite guidate, ecc. sono considerate attività didattiche e come tali, sono disciplinate dal presente regolamento.

Sanzioni disciplinari

- 9. I provvedimenti disciplinari assunti dalla scuola hanno essenzialmente finalità educativa e, all'uopo, sono finalizzati a far maturare il senso di responsabilità negli alunni ed a ripristinare corretti rapporti tra i membri della comunità scolastica.
- 10. Le sanzioni disciplinari vengono comminate sulla base della gravità, persistenza e reiterazione dei comportamenti da punire, nonché sul coinvolgimento o meno di altri individui, sia come soggetti attivi sia come soggetti passivi dell'infrazione.
- 11. L'irrogazione di una sanzione disciplinare non può prescindere dai precedenti comportamenti del soggetto/i interessato/i.
- 12. La funzione di rappresentante di classe, d'istituto o di membro della Consulta degli studenti costituisce un'aggravante in caso di qualsiasi infrazione disciplinare. La scuola è una comunità educante e lo studente che si fosse proposto per ricoprire incarichi di rappresentanza e che avesse ottenuto fiducia da parte dei compagni di classe o d'istituto, deve essere esempio di specchiata correttezza comportamentale.
- 13. Il Docente che riscontri le infrazioni disciplinari precedentemente descritte, dovrà segnalarle immediatamente al Dirigente Scolastico, al suo Delegato o a chi ne fa le veci.
- 14. Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: Il Dirigente scolastico - sentito il parere del coordinatore di classe - in base alla gravità della mancanza commessa, potrà infliggere allo studente le seguenti sanzioni:
 - a. l'ammonizione verbale o scritta;
 - b. la convocazione dei famigliari;
 - c. nel caso di utilizzo non consentito, l'eventuale ritiro dell'oggetto;
- 15. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni:
 - a. tali sanzioni possono essere irrogate nel caso in cui si ritenga di dover punire con simile provvedimento un comportamento particolarmente grave da parte di uno studente.
- 16. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni:
 - a. tale sanzione è applicabile in caso di comportamento grave oppure compiuto da studente ripetutamente punito in precedenza per altre mancanze disciplinari gravi (vedi DPR n. 235 del 21.11.2007);
- 17. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico:
 - a. l'irrogazione di tale sanzione è prevista nei casi di recidiva - nel corso dell'anno scolastico in corso - di gravi reati;
- 18. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi: tale sanzione si applica nel caso in cui lo studente si sia macchiato di recidiva di due o più reati nel corso della sua carriera scolastica presso l'istituto di afferenza.
- 19. In riferimento ai punti «17» e «18» la scuola è tenuta ad esplicitare i motivi per i quali non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente.

Organi disciplinari

- 20. Gli organi che irrogano le sanzioni disciplinari possono essere personali (il Dirigente Scolastico) o collegiali (Consiglio di classe; Consiglio d'Istituto; Commissione d'esame).

21. Le sanzioni disciplinari che comportano allontanamento dalla scuola possono essere comminate solo da un organo collegiale.
22. Prima di irrogare le sanzioni, l'organo a ciò deputato deve verificare la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità dello studente.
23. Nello specifico:
 - a. le sanzioni che comportano l'allontanamento non superiore ai 15 giorni sono comminate dal Consiglio di classe, **anche in forma ristretta se convocato con procedura d'urgenza**;
 - b. il Consiglio d'Istituto esercita la propria competenza in materia disciplinare nella composizione allargata a tutte le sue componenti (ivi compresi studenti e genitori che ne facciano parte)¹ in caso di sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico o l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi;
 - c. le sanzioni che comportano l'esclusione dall'esame di stato possono essere irrogate anche dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

24. Ogni sanzione disciplinare può essere inflitta agli studenti solo ed esclusivamente dopo che sia stata concessa all'allievo responsabile la possibilità di illustrare le proprie giustificazioni al Dirigente Scolastico o al Consiglio di Classe, anche mediante memoria scritta;
25. Ogni allievo sottoposto a provvedimento disciplinare ha facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli. In caso di accertata falsità di prove e testimonianze, ciò costituirà un'aggravante per l'alunno inquisito ed immediata causa di irrogazione di un provvedimento disciplinare a danno del falso testimone.
26. Qualsiasi sanzione disciplinare deve essere comunicata alla famiglia dello studente. (la comunicazione tramite registro elettronico ha valore legale)
27. **Per sanzioni che prevedano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento temporaneo dalla scuola, si procederà nei seguenti modi:**
 - il C.d.C. o il C.d.I. adotteranno il provvedimento di sospensione che entrerà in vigore dopo il ricevimento da parte della famiglia della comunicazione.
28. Lo studente sospeso dalle lezioni può chiedere di svolgere, in alternativa, attività a favore della comunità scolastica. Titolare a trasformare il provvedimento è l'organo che ha comminato la sanzione.

Impugnazioni

29. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte della famiglia o dello studente se maggiorenne, entro 7 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla Scuola.

Organo di garanzia

30. L'Organo di garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico con funzioni di presidenza dello stesso, da 1 (uno) docente, 1 (uno) genitore, 1 (uno) studente, designati dalle varie componenti del Consiglio d'Istituto. Nessun membro dell'Organo di garanzia - ad eccezione del suo presidente, che è sempre il Dirigente Scolastico - può fare parte del Consiglio d'Istituto.
31. Ogni membro dell'Organo di garanzia - ad eccezione del presidente dello stesso - deve essere sostituibile da un supplente in caso di impedimento o di assenza del titolare.
32. Hanno dovere di astensione i membri dell'organo di garanzia che risultino legati da vincoli di parentela con lo studente sanzionato o con uno degli studenti eventualmente vittime del reato all'origine del procedimento disciplinare. Ha altresì dovere di astensione lo studente vittima del sanzionato o autore del reato che si trovasse eventualmente a far parte dell'Organo di garanzia.
33. L'Organo di garanzia svolge la propria attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o prodotta da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione scolastica.
34. L'Organo di garanzia dura in carica un anno scolastico.
35. I membri dell'Organo di garanzia - ad eccezione del suo presidente - non possono farne parte per più di due mandati consecutivi. Al termine del secondo mandato, deve essere osservato un intervallo di almeno un anno scolastico prima di tornare a far parte dell'organismo.
36. Affinché siano considerate valide le deliberazioni dell'Organo di garanzia, devono essere presenti tutti i membri dello stesso e non è ammessa l'astensione dal voto di alcuno di essi.
37. L'Organo di garanzia deve esprimersi in merito all'impugnazione entro un tempo massimo di 10 (dieci) giorni.

¹ Quando il Consiglio d'Istituto delibera per comminare sanzioni che comportino un allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni esso opera nella sua composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti ed i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.

Art. 5 - Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, si pongono in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa, del regolamento di Istituto e del patto educativo di corresponsabilità.
3. **Il Registro Elettronico costituisce documento di validità legale di comunicazione tra scuola e famiglie, che sono tenute a prenderne visione.**

TITOLO 1 – DOCENTI

Art. 1 - Funzione docente

1. La funzione docente realizza il processo di insegnamento-apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.
2. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.
3. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico - didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal Collegio dei docenti.

Art. 2 - Profilo professionale docente

1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.

Art. 3 - Diritti e doveri dei docenti

1. I docenti hanno il dovere di pianificare e realizzare, al meglio delle loro competenze, il processo di insegnamento-apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli studenti, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dall'ordinamento didattico e nel rispetto degli indirizzi deliberati nel Piano dell'Offerta Formativa della scuola
2. I docenti, attraverso le attività di aggiornamento, autoaggiornamento e formazione, si impegnano a fornire all'utenza un servizio qualificato e al passo con i cambiamenti della scuola.
3. I docenti si impegnano a mettere in atto tutte le strategie idonee a stabilire, con studenti e famiglie, rapporti di comunicazione, collaborazione ed intervento per migliorare l'efficacia del processo di apprendimento e di formazione.
4. I docenti, per quanto attiene alla loro funzione, si impegnano a collaborare con la Dirigenza e tutto il personale A.T.A. della scuola per fornire un servizio scolastico quanto più possibile efficiente e qualificato.

I docenti hanno diritto:

- Al rispetto della loro persona e della loro professionalità da parte di ogni altra componente della scuola.
- A quegli spazi di autonomia culturale e professionale che consentono percorsi didattici e formativi diversificati, a seconda delle personali competenze, pur nel rispetto degli obblighi previsti dalla loro funzione e dal Piano dell'Offerta Formativa generale della scuola.
- A partecipare ad attività di aggiornamento e formazione in servizio, funzionali alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.

Art. 4 - Disposizioni per i docenti

1. I docenti devono trovarsi nell'istituto 5 minuti prima che cominci la propria lezione; anche gli insegnanti della prima ora devono essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio della lezione per attendere gli studenti in aula.
2. I docenti delle ultime ore di lezione non devono consentire che gli alunni escano dalle aule prima del suono della campanella.
3. Gli alunni non possono essere lasciati soli; il docente, soltanto in casi eccezionali, può affidare la classe al collaboratore scolastico ed informare il Dirigente scolastico del grave motivo che impedisce il prosieguo della lezione.

4. Ogni docente deve rigorosamente rispettare il proprio orario scolastico; il cambio dei docenti deve sempre avvenire con la maggiore celerità possibile.
5. Il rispetto dell'orario di servizio costituisce per tutto il personale docente un obbligo inderogabile la cui inosservanza, oltre a compromettere la funzionalità dell'Amministrazione, determina anche disagio per gli studenti.
6. Il docente della prima ora di lezione della classe è tenuto ad annotare sul registro elettronico gli alunni risultati assenti all'appello; Il docente, anche delle ore successive alla prima ora di lezione, deve annotare sul registro gli alunni entrati a scuola in ritardo od usciti anticipatamente. In ambedue i casi l'ingresso e l'uscita da scuola devono avvenire esclusivamente a seguito dell'autorizzazione del D.S. o suo delegato. Tutti i docenti sono tenuti a firmare il registro elettronico e ad annotare gli argomenti sviluppati.
7. Il Registro Elettronico costituisce documento di validità legale per quanto riguarda l'attestazione delle presenze e le comunicazioni scolastiche. I docenti sono tenuti a prendere regolare visione.
8. Il personale docente, in turni organizzati dal Dirigente scolastico, vigila sul comportamento degli studenti, in modo da garantire l'ordinato svolgersi della ricreazione sia all'interno sia all'esterno dell'edificio.
9. Tutti i docenti sono tenuti a rispettare il divieto di fumo nelle aule e in tutti gli altri locali dell' istituto come dall'art. 18 del presente regolamento. Chiunque venga sorpreso incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge n. 584/75 e dalle successive vigenti disposizioni.
10. Tutti i docenti sono tenuti a rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante le ore di lezione in quanto elemento di disturbo al corretto svolgimento delle attività d'insegnamento che non possono essere interrotte da attività personali. Anche durante le riunioni degli Organi Collegiali il "telefonino" deve essere spento.
11. Durante l'assemblea di classe il docente in orario deve restare a disposizione davanti all'aula per riprendere immediatamente la lezione qualora si verificassero fatti che impediscano i regolari lavori assembleari.
12. Siccome l'assemblea studentesca d'istituto è considerata attività didattica a pieno titolo, durante lo svolgimento di detta assemblea i docenti sono tenuti a rispettare il loro orario di servizio prestando la loro opera per il controllo del regolare andamento dei lavori assembleari e per essere in grado di riprendere immediatamente la lezione qualora il presidente dell'assemblea o il Dirigente scolastico decidessero uno scioglimento anticipato. Dovranno pertanto sostare all'interno o agli ingressi del locale dove si svolgerà l'assemblea. Al termine dell'assemblea i docenti in orario sono tenuti a fare l'appello.

TITOLO 2 – STUDENTI

Art. 1 - Orario di apertura ed ingresso nell'Istituto

L'istituto è aperto dalle ore 7:45 del mattino sino al termine delle lezioni e comunque, tutti i pomeriggi, sabato escluso.

Gli alunni in attesa dell'inizio delle lezioni, dalle **7:45 alle 7:55**, possono sostare nell'atrio posto al piano terra, così da poter usufruire dei distributori automatici e del bar.

Scansione oraria delle lezioni:

07:55 – 8:00 ingresso in aula

08:00 – 09:00 1^a ora di lezione

09:00 – 10:00 2^a ora di lezione

10:00 – 10:53 3^a ora di lezione

intervallo dalle 10:53 alle 11:08

11:08 – 12:00 4^a ora di lezione

12:00 – 13:00 5^a ora di lezione

13:00 – 13:30 6^a ora di lezione

Art. 2 - Ritardi e uscite anticipate

L'ingresso in aula deve avvenire tra la 7:55 e le 8:00; occasionalmente possono essere tollerati ritardi non superiori ai 5 minuti.

In tutti gli altri casi, lo studente in ritardo dovrà immediatamente recarsi in segreteria dove chiederà il permesso di ingresso in ritardo.

Lo studente che arriva con un ritardo non superiore ai 20 minuti dal suono della campana dell'ora di riferimento, entra subito in classe, previa autorizzazione del Preside o di un suo collaboratore; lo studente che arriva con un ritardo superiore ai 20 minuti, entra in classe l'ora successiva, previa autorizzazione del Preside o di un suo collaboratore.

Il ritardo dovrà essere giustificato sull'apposito libretto.

Nel caso in cui uno studente in ritardo sia sprovvisto del libretto della giustificazione, potrà venire ammesso in classe dal D.S. o suo delegato, in questo caso all'alunno verrà rilasciato un permesso di ingresso momentaneo a firma del D.S. o suo delegato, tale permesso non sostituisce la giustificazione di entrata in ritardo. Lo studente dovrà successivamente giustificare l'ingresso in ritardo utilizzando il libretto delle giustificazioni entro cinque giorni. A chi non giustifica entro tale termine verrà comminata una sanzione disciplinare.

Dopo quattro ritardi o uscite anticipate in un quadrimestre, che non siano validamente documentate (visite mediche, funerali, ecc.), i genitori dovranno giustificare personalmente l'allievo presso la presidenza o la segreteria scolastica.

L'uscita anticipata dei ragazzi minorenni è consentita esclusivamente alla presenza di un genitore, o previa richiesta scritta da parte del genitore fatta pervenire alla scuola con allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento.

Gli studenti maggiorenni potranno giustificare autonomamente le assenze, i ritardi e le uscite anticipate: la scuola invierà alla famiglia periodica informazione sulla frequenza dello studente.

Le richieste di uscita anticipata devono essere presentate prima di entrare in classe al dirigente scolastico o ad un suo collaboratore.

Se i genitori hanno la necessità di richiedere per il figlio un permesso permanente di entrata in ritardo o uscita in anticipo devono presentare in segreteria il modulo relativo allegando la documentazione che ne attesti le reali motivazioni. Vagliata la richiesta, l'autorizzazione sarà valida per l'intero anno scolastico dopo essere stata annotata dal D.S. sul registro elettronico.

Art. 3 - Giustificazione delle assenze

Il libretto delle assenze deve essere conservato dai genitori i quali vi apporranno la firma di uno o di entrambi davanti ad un testimone della segreteria.

La giustificazione deve essere presentata il giorno stesso del rientro a scuola o al massimo entro i cinque giorni successivi. **Allo studente che non presenta la giustificazione entro tale termine verrà comminata una sanzione disciplinare, in analogia a quanto previsto per la mancata giustificazione dei ritardi.**

Le assenze devono essere giustificate al rientro presentando il libretto al docente della prima ora.

Gli studenti che rientrano a scuola dopo 5 giorni di malattia non dovranno più presentare un certificato medico, a meno che l'indisposizione preveda misure di profilassi a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica, ovvero situazioni particolarmente critiche.

In caso di astensione per sciopero degli studenti, la famiglia dovrà comunicare di esserne a conoscenza indicandolo esplicitamente sul libretto delle giustificazioni.

Qualora il libretto venga smarrito, il genitore dovrà presentarsi dal Dirigente scolastico per il rilascio del duplicato previo versamento di 1 € a titolo di rimborso spese.

Art. 4 - Assenza degli insegnanti

Gli insegnanti assenti saranno sostituiti. Solo nel caso in cui non sia possibile sostituire il docente assente potrà essere concessa, con almeno un giorno di preavviso per gli studenti minorenni, l'autorizzazione all'uscita anticipata.

In caso di supplenza, l'utilizzo delle palestre e dei laboratori è consentito solo in presenza di un docente della disciplina specifica.

Art. 5 - Uscita dalle aule

L'uscita dalle aule durante le lezioni è consentita ad un solo studente per volta con l'esclusione della 1^a e 4^a ora, nelle quali è vietata l'uscita.

L'uscita dovrà avere una durata limitata: indicativamente non superiore ai 5 minuti.

La consumazione di alimenti e bevande è consentita, negli orari previsti, esclusivamente negli atri dove sono collocate le macchine distributrici, dove avviene la distribuzione di alimenti da forno e nella zona bar.

È vietato consumare alimenti e bevande nelle aule, nei laboratori e nelle aule speciali e abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori.

L'accesso alla segreteria è consentito:

dalle ore 7,45 alle 8,00;

dalle ore 10:30 alle 11:30;

dalle 12:30 alle 13:30.

Negli orari di lezione, al di fuori dell'intervallo, lo studente che ha necessità di recarsi in segreteria dovrà chiedere esplicita autorizzazione del docente in orario.

Art. 6 – Intervallo

L'intervallo deve essere un'opportunità di riposo e ristoro senza che vengano meno le condizioni di sicurezza. A tal fine gli studenti lasciata l'aula, potranno sostare nei corridoi e nel terrazzo interno della scuola, ma non potranno uscire dalle pertinenze della scuola.

Agli studenti è fatto divieto, per ragioni di sicurezza, di sostare sulle scale e sulle scale di emergenza.

Art. 7 – Alunni non avvalentesi dell'insegnamento della religione

Gli alunni minorenni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, possono optare per l'uscita dalla scuola solo nel caso in cui l'ora di religione sia la prima o l'ultima ora di lezione. Negli altri casi gli studenti devono optare per lo studio individuale o le attività alternative. Gli studenti maggiorenni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, possono scegliere liberamente tra le opzioni proposte.

Art. 8 - Uso dei locali scolastici in orario non di lezione

In orario non di lezione i locali scolastici possono essere utilizzati per attività didattiche connesse con lo svolgimento dei programmi, per attività integrative regolarmente approvate dai competenti organi collegiali, per assemblee autorizzate e per le attività relative alla direttiva 133 (scuola aperta). L'uso di aule speciali, laboratori, aule di informatica, sarà autorizzato solo con la presenza di un docente o tecnico responsabile. Altri locali potranno essere utilizzati previa assunzione scritta di responsabilità di studenti maggiorenni che

avranno anche l'onere della vigilanza e del corretto uso dei locali stessi. Tutte le attività di cui sopra devono essere concordate con il Dirigente scolastico.

Art. 9 - Conservazione delle strutture e delle dotazioni

Sia i locali che i beni della scuola sono da considerare risorse di tutti e devono essere conservati e tutelati. I docenti e gli alunni che ne fruiscono sono tenuti al massimo rispetto dell'ambiente, delle suppellettili e delle attrezzature. Le dotazioni di tutte le aule speciali e dei laboratori sono affidate ad un docente responsabile della cura e della manutenzione.

È fatto divieto agli alunni di recarsi nella sala dei docenti.

Gli studenti possono recarsi nei laboratori, nelle aule speciali, negli ambienti sportivi interni ed esterni solo in presenza di un docente.

L'istituto non risponde di oggetti personali, preziosi e materiale lasciato incustodito, dimenticato o sottratto.

Eventuali danni prodotti e rilevati nel corso dell'attività didattica dai docenti o, a fine turno, dal personale ausiliario saranno posti, previo accertamento delle responsabilità, a intero carico di coloro che li hanno prodotti. Se l'ammanco, il danneggiamento o il malfunzionamento delle apparecchiature non possono essere riferiti ad un diretto responsabile, il risarcimento sarà effettuato dall'intera classe.

Art. 10 - Assemblee studentesche

A richiesta di almeno un decimo degli studenti iscritti o della metà dei rappresentanti degli studenti possono essere tenute le assemblee d'istituto nei locali interni alla scuola, con modalità concordate di volta in volta con la Dirigenza scolastica. Le richieste di assemblea riportante l'ordine del giorno, l'ora di inizio e l'ora del termine, devono essere inoltrate alla Dirigenza scolastica almeno 7 giorni prima della sua effettuazione. La partecipazione all'assemblea d'istituto è libera e pertanto gli studenti che non vi partecipano resteranno nelle aule con l'insegnante per attività di recupero; gli studenti assenti dovranno giustificare. Potranno partecipare all'assemblea esperti esterni, previa autorizzazione della Giunta Esecutiva d'istituto. Le assemblee di classe vanno richieste almeno con tre giorni di anticipo e debbono contenere l'ordine del giorno e la firma di adesione dei docenti interessati.

Per fondati motivi, gli studenti possono, tramite i rappresentanti di classe e di istituto, presentare al Dirigente scolastico cinque giorni prima, richiesta di assemblea per classi parallele o per indirizzo. Il Dirigente scolastico, valutati i motivi e compatibilmente con le attività didattiche, concede l'assemblea in orario di lezione o in orario pomeridiano.

Le assemblee per classi parallele o per indirizzo non dovranno coinvolgere la stessa classe più di due volte in un anno scolastico.

Per tutte le assemblee deve essere redatto un verbale da consegnare alla Dirigenza scolastica.

Art. 11 - Esercizio del diritto di associazione

Gli studenti per finalità didattiche, sociali, umanitarie, e comunque previste dal POF, possono costituirsi in gruppi o associazioni. I gruppi e/o associazioni, prima di costituirsi, dovranno presentare copia del loro statuto e del loro programma di attività al Consiglio d'istituto. Il Consiglio d'istituto, valutate le compatibilità delle proposte con le finalità di cui in premessa del presente articolo, può autorizzare la costituzione del gruppo o della associazione e le relative attività programmate. Una volta autorizzate, le associazioni o i gruppi potranno accedere ai locali scolastici con le modalità previste dall'art. 7.

Art. 12 - Uso dei telefoni cellulari e di dispositivi elettronici

In riferimento alla nota prot. n. 30 del 15 marzo 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione, recante "linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti", **tutti gli studenti sono tenuti a rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante le ore di lezione in quanto elemento di disturbo al corretto svolgimento delle attività didattiche.**

Il non rispetto di tale divieto comporterà per lo studente un richiamo scritto.

Il consiglio di classe valuterà successivamente la possibilità di comminare allo studente provvedimenti disciplinari.

Sono vietate riprese video/fotografie con cellulari e altri mezzi all'interno dell'istituto.

Art. 13 - Visite e viaggi di istruzione

Si fa direttamente riferimento al regolamento "Viaggi di istruzione" approvato dal Consiglio d'Istituto.

Art. 14 - Norme varie

In tutti i locali dell'istituto e nell'area cortiliva di pertinenza è vietato fumare.

Durante l'orario delle lezioni è vietato uscire dai locali della scuola.

Gli studenti e tutti coloro che frequentano l'istituto sono tenuti all'osservanza delle norme di sicurezza.

Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni un danno a strutture, arredi, dotazioni o pertinenze dell'Istituto, obbliga chi lo ha commesso a risarcire il danno.

Art. 15 - Adozione del regolamento

Il presente Regolamento è in vigore dalla data di approvazione da parte degli organi deliberanti competenti. (Approvato dal C.d.I. in data 3 Dicembre 2009). Del presente Regolamento e dei documenti fondamentali dell'Istituto è fornita copia in visione agli studenti e ai genitori all'atto dell'iscrizione.

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet dell'istituto.

Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.